

SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE

DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

REG PG/2020/467569

DEL 25/06/2020

Al Comune di XXX

Oggetto: Parere in merito alla localizzazione di impianti di distribuzione carburanti in assenza di POC.

Si forniscono i chiarimenti richiesti dal Comune in indirizzo in merito alla normativa applicabile nel caso di seguito sintetizzato: nel 2001 l'amministrazione comunale, mediante apposita variante al PRG, ha recepito la disciplina statale in materia di impianti di distribuzione di carburanti (D.Lgs n. 32/1998), individuando le aree idonee per l'installazione degli stessi. Nel 2015, in attuazione della LR 20/2000, il Comune ha approvato il PSC (senza stabilire previsioni specifiche in materia) e nel 2017 ha adottato il RUE (che pertanto attualmente risulta in salvaguardia); quest'ultimo prevede l'attività di distribuzione carburanti nelle zone "D2 - commerciale e direzionale esistente" e "D4 - Servizio agli automezzi", mentre nelle aree agricole ha vietato le nuove costruzioni che non siano a diretto servizio della produzione agricola.

In relazione a una domanda pervenuta per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti in area agricola¹, ricompresa tra le aree idonee secondo il PRG vigente, si pongono le seguenti questioni:

- se tale progetto di impianto possa essere assentito (dal punto di vista edilizio) nonostante la mancanza del POC, che dovrebbe essere lo strumento deputato alla individuazione delle aree idonee per gli impianti in oggetto ai sensi dell'art. 30 della LR 20/2000;
- se sia possibile aprire un bando per manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 4, comma 3 della LR 24/2017² allo scopo di individuare un'area di zona agricola in cui insediare un impianto per distribuzione carburanti.

¹ Si precisa nella richiesta di parere che l'area in questione è classificata come agricola dal PRG vigente, dal PSC approvato e dal RUE adottato.

² Per completezza, è appena il caso di rilevare che, in seguito all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale, il Comune ha emanato due avvisi pubblici per la presentazione di manifestazione di interesse ai sensi

Preliminarmente si precisa che le risposte ai quesiti rese dal Servizio scrivente **non entrano nel merito della possibilità di assentire in concreto singoli interventi**, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Pertanto, fermo restando che la valutazione del caso specifico descritto appartiene all'esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale interessata, si esprimono le seguenti considerazioni di carattere generale.

Per rispondere al primo quesito, giova richiamare la normativa statale e regionale vigente sugli impianti in oggetto applicabile al caso in esame: il D.Lgs. n. 32/1998 e l'art. 30 della LR n. 20/2000.

Secondo il D.Lgs. 32/1998 (art. 2, commi 1 e 1-bis), gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in qualunque zona comunale diversa dal centro storico, senza che occorra una preventiva previsione localizzativa nei piani comunali. La relativa autorizzazione può essere rilasciata, ove l'impianto: soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dalle amministrazioni comunali, nell'osservanza delle norme di indirizzo programmatico delle Regioni; **non contrasti con eventuali specifiche disposizioni localizzative stabilite dai piani urbanistici** e rispetti i vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti sul territorio³.

Quanto sopra va coordinato con l'art. 30, comma 14, della L.R. n. 20/2000, che dà ai Comuni la facoltà di individuare le aree idonee per la localizzazione degli impianti nella propria pianificazione urbanistica, attraverso il POC.

Laddove i Comuni non abbiano effettuato la puntuale individuazione di dette aree nel POC, la localizzazione di nuovi impianti è ammessa purché risultino rispettati i criteri di cui al D.Lgs. n. 32/1998 sopra riportati e siano osservati i vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti sul territorio⁴.

Infine, l'individuazione delle aree per gli impianti in oggetto mantiene la sua efficacia anche se è contenuta nello strumento urbanistico (PRG), adottato precedentemente all'entrata in vigore della LR 20/2000 e tuttora vigente⁵.

Ne segue che, qualora un Comune non si sia dotato di POC, ma abbia compiuto l'individuazione delle aree idonee agli impianti di distribuzione carburanti nel PRG tuttora vigente, tale scelta pianificatoria conserva la sua efficacia.

dell'art. 4, della LR 24/2017 in riferimento a determinati ambiti del PSC, tra cui non è ricompresa l'area in esame (che peraltro è agricola).

³ Questo è chiarito dalla nota regionale PG/2011/254908 del 20/10/2011, che è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale della Regione al seguente link <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/rete-di-distribuzione-di-carburante-per-autotrazione-1/circolari-e-note-esplicative>

Si riporta l'art. 1, comma, 2 secondo periodo del D.Lgs. n. 32/1998 "*L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.*".

⁴ Nota regionale PG/2011/254908.

⁵ *Ibidem*.

Per rispondere al secondo quesito, occorre considerare che il bando per manifestazione di interesse e la relativa delibera consiliare di indirizzo hanno lo scopo di selezionare, durante la fase transitoria della nuova legge urbanistica, una parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC cui dare immediata attuazione, mediante la procedura *ad hoc* delineata dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 della stessa LR 24/2017. Dato che il vostro PSC non contiene previsioni specifiche in materia (trattandosi di un tema assegnato dalla legge al POC), tale procedura non pare essere uno strumento idoneo per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante in area agricola.

Si ritiene pertanto che il Comune debba procedere attraverso il rilascio di un titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, eventualmente convenzionato se occorre assicurare la realizzazione di opere di urbanizzazione), in conformità alla disciplina di PRG precedentemente richiamata.

Cordiali saluti.

F.to Dott. Giovanni Santangelo

Firmata digitalmente

MD